



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
F.d.I.
Il Presidente

- X LEGISLATURA -



Proposta di Legge



Modifiche alla Legge regionale 20 dicembre 2016, n.86 "Testo unico del sistema turistico regionale".

D'iniziativa del Consigliere

GIOVANNI DONZELLI

Firenze, li 13/03/2017

Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
tel. 055.2387243 - Segreteria 055.238.7220-7358-7237
gruppofratelliditalia@consiglio.regione.toscana.it

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'art. 58 della L.r.86/2016

Art. 2 - Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio Regionale

Vista la legge regionale toscana n. 86 del 20 dicembre 2016 "Testo unico sul sistema turistico regionale" che ha riscritto, introducendo alcune novità, il precedente "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ossia la legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 già oggetto di modifiche nel corso degli anni;

Visto l'articolo n.58 della suddetta legge riguardante le residenze d'epoca;

Considerato che l'operatività della legge regionale, da previsioni, dovrà essere completata con un Regolamento regionale di attuazione da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo unico, ossia 180 dal 20 gennaio 2016;

Considerato che in Toscana sono presenti circa 60 residenze d'epoca;

Considerato che nell'assimilazione delle residenze d'epoca alla categoria di bed&breakfast e affittacamere si è utilizzata come discriminante la presenza alla base della caratteristica della civile abitazione, mentre le residenze d'epoca pur derivando dalla stessa radice hanno licenze contingentate che le assimilano alle strutture ricettive alberghiere in termini di permessi, autorizzazioni e certificazioni Asl;

Considerato che la presente proposta di modifica di legge non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'art. 58 della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

1. Il Comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 20 dicembre 2016, n.86, è sostituito dal seguente:

“2. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande anche a persone non alloggiate nel limite di un numero di coperti che non superi i posti letto della struttura.”.

Art. 2

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale toscana sul turismo inserisce le **residenze d'epoca** al Capo II tra le "strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche di civile abitazione" assieme ad "affittacamere", "Bed and Breakfast" e "Case e appartamenti per vacanze", distinguendole quindi dalle strutture ricettive alberghiere al Capo I. Questa differenziazione, che trova riscontro solo nella presenza - alla base - della caratteristica di civile abitazione dell'edificio, porta a mettere sullo stesso piano strutture differenti sia sul piano dell'offerta di servizi che per quanto riguarda gli iter autorizzativi.

Le residenze d'epoca infatti, pur derivando dalla stessa radice tecnica di "affittacamere" e "bed and breakfast", sono chiamate ad affrontare lo stesso iter autorizzativo delle strutture alberghiere, ivi comprese le licenze e i permessi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, adempimenti chiaramente non previsti per quelle categorie chiamate semplicemente ad offrire il pernottamento.

La proposta di modifica di prefigge si superare questo impedimento e permettere, in presenza delle licenze e dei permessi previsti dalla legge, l'apertura della somministrazione di alimenti e bevande anche a persone non alloggiate. Al fine poi di contingentare il tutto, si propone di inserire un tetto alla suddetta possibilità, individuato nella capienza massima di posti letto della struttura.

Questa proposta, se approvata, oltre a quanto già enunciato, permetterebbe il godimento anche a terzi di strutture che, per loro natura, sono da ritenersi di pregio storico artistico, spesso peraltro posizionate in luoghi di particolare bellezza.